

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA E CONSORZIO ASTIR DI PRATO PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE "LA CASA DI MAGDALA" DI VINCI (FI). PERIODO VALIDITA' 24 MESI.

L'anno duemilaventidue (2022) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

**tra**

l'Azienda USL Toscana centro, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1982 del 23/12/2021;

**e**

la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale e Partita IVA 91014920507, con sede legale in Empoli, Via dei Cappuccini n. 79 , nella persona del Dott. Franco Doni, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, delegato alla firma con Deliberazione della Giunta n. 34/2020;

**e**

il Consorzio ASTIR s.c.s. – Consorzio di Cooperative sociali, di seguito denominato Consorzio, con sede legale in Prato, Via Nazario Sauro n. 11, codice fiscale e partita IVA 01676060971, iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione C, con decreto regionale n. 53 del 7 febbraio 1995, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Claudio Martini,

**Visti:**

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale";
- la L.R. 41 del 24/02/2005 ed il relativo regolamento attuativo successivamente adottato con cui sono state approvate le nuove disposizioni in merito al "sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del D.Lgs 502/92;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- L.R. n. 82 del 28.12.2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato";
- il DPGR 9/01/2018 n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24/02/2005 n. 41" e s.m.i;

**PREMESSO**

- che il Comune di Vinci ha rilasciato al Consorzio Astir per la struttura denominata "La Casa di Magdala" le seguenti autorizzazioni e accreditamenti:

- a) in data 23/10/2005 autorizzazione al funzionamento per la struttura socio-assistenziale ai sensi della L.R. n. 41/2005, art. 21, lettera C;
- b) in data 04/09/2009 presentazione di DIA per Comunità di tipo familiare per 5 utenti per l'unità abitativa posta al secondo piano dell'immobile ubicato in Piazza dei Conti Guidi, 1 Vinci
- b) in data 10/03/2022 accettazione pratica di aggiornamento accreditamento ai sensi della L.R. n. 82/2009 e ss.mm.;

- che con Scheda di Fabbisogno del 21/07/2022 il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Dr. Marco Armellini e il Dr. Dario Bizzarri, Responsabile UF Salute Mentale Adulti Empoli hanno richiesto la stipula di un nuovo contratto con il Consorzio Astir di Prato per il proseguimento della gestione della struttura “La Casa di Magdala” di Vinci richiedendo il mantenimento dei livelli prestazionali fino ad oggi erogati, inquadrando la tipologia della struttura secondo quanto previsto all’art. 21 comma c) della legge regionale del 24 febbraio 2005 n° 41;
- che “La Casa di Magdala” costituisce un naturale supporto al percorso terapeutico riabilitativo avviato nei luoghi della cura e della riabilitazione del Dipartimento Salute Mentale e quindi come ulteriore risorsa che, configurandosi a ponte tra sanitario e sociale, facilita la continuità terapeutica indirizzando i pazienti verso l’abilitazione alla vita indipendente o comunque al raggiungimento della massima autonomia possibile, riducendo così il ricovero presso strutture e residenze convenzionate con costi maggiori per l’Azienda;
- che l’andamento della gestione del servizio nel periodo contrattuale fino ad oggi vigente risulta essere stato positivo e la struttura riveste un ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che nell’incontro tenutosi in data 28/09/2022 tra rappresentanti dell’Azienda (sia di parte professionale che amministrativa), della SdS Empolese-Valdarno-Valdelsa e del Consorzio Astir le parti hanno pattuito quanto stabilito nel presente accordo, anche a seguito di una serie di reciproche comunicazioni con le quali sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi ed i costi di gestione della struttura;
- che il Consorzio con nota del 15.12.2022 ha comunicato il proprio assenso in merito al presente schema contrattuale;
- che con delibera DG n. \_\_\_\_\_ e Delibera SdS n. \_\_\_\_\_ è stata approvata la stipula del presente atto con la determinazione dei volumi economici per il periodo di validità;

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - PREMESSE - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione della struttura residenziale denominata “La Casa di Magdala” ubicata a Vinci (FI), Piazza dei Conti Guidi, n. 1, qualificata ai sensi della legge regionale del 24 febbraio 2005 n° 41 art. 21 comma c) quale “Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale”. La struttura è così composta:

- a) primo piano: residenza con n°5 posti - struttura socio-riabilitativa a bassa intensità assistenziale e complessità organizzativa media a carattere comunitario per persone di entrambi i sessi a rischio psicosociale ed in condizione di disagio relazionale. La permanenza nella residenza è limitata nel tempo e modulata in base al progetto terapeutico riabilitativo.
- b) secondo piano: n°2 appartamenti autonomi tra loro (camere con massimo due posti letto) e una camera singola con bagno per un totale di n°5 posti destinati per un periodo limitato nel tempo a pazienti di entrambi i sessi, in situazione di disagio e marginalità sociale per i quali la permanenza nel nucleo familiare è transitoriamente contrastante con il percorso individuale intrapreso e per i quali l’opportunità di proseguire il percorso terapeutico riabilitativo con vita autonoma dal contesto familiare e con il sostegno parziale e mirato di operatori presenti a fasce orarie, è un elemento che restituisce qualità alla vita e che consolida il percorso verso la guarigione sociale.

Il Consorzio gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa. A tal fine il Consorzio incarica le seguenti cooperative consorziate:

- Il Chicco di Senape con sede legale in via del Palazzo, 28 località Sovigliana – Vinci (FI) CF e PIVA 05589440485 iscritta con A.D. n. 1115/2007 all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione A che curerà gli aspetti relativi a assistenza sociosanitaria, attività educativa, terapeutico-riabilitativa, socializzazione e reinserimento sociale;

- La Tenda di Elia con sede legale in via del Palazzo, 28 località Sovigliana – Vinci (FI) CF e PIVA 05612960483 iscritta con A.D. n. 583/2007 all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione B che curerà gli aspetti relativi ai servizi ausiliari, attività di pulizia e lavanderia, di supporto alla gestione della struttura insieme agli utenti e all’amministrazione;

Il presente contratto è unico, è rivolto agli utenti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 6.

## **ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E DI PERSONALE**

Il Consorzio intende promuovere e assicurare i diritti della persona in carico al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale. Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell’assistito secondo il piano di trattamento personalizzato (PTRI) predisposto dal Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda in accordo con il Servizio Sociale e diretto all’abilitazione alla vita indipendente e, comunque, al raggiungimento della massima autonomia possibile. Per tutti i n. 10 posti letto oggetto del presente accordo, il Consorzio assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui al DPGR 9/01/2018 n. 2/R e s.m.i., con potenziamento dei parametri di personale addetto all’assistenza tutelare, educativo e sanitario richiesto dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda come specificato in dettaglio nell’**Allegato A2** “Retta della Struttura”, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale. Nel caso in cui il tasso di occupazione previsto della residenza o degli appartamenti non dovesse essere pari al 100% il Direttore di Struttura potrà proporre al Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UF Salute Mentale Adulti Empoli una modulazione dell’orario delle figure professionali, che verrà valutata e concordata preventivamente in relazione ai bisogni terapeutico-riabilitativi degli utenti.

## **ART. 3 - BUDGET DI RIFERIMENTO**

Con riferimento al richiamato Allegato A2 al presente accordo, le rette complessive per i n. 5 posti letto in appartamento e per i 5 posti letto in residenza sono le seguenti:

- € 85,86 Iva inclusa per la parte relativa ai n.5 posti letto in appartamento;
- € 105,76 Iva inclusa per i n.5 posti letto in residenza.

Conseguentemente, il Consorzio accetta, per l’intera durata del contratto, il volume economico annuo massimo di € 333.214,93 oltre Iva 5% € 16.503,74, per un totale di € 349.718,67 (trecentoquarantanovemilasettecentodiciotto/67) IVA 5% inclusa.

Il volume di spesa annuo è così determinato:

- retta giornaliera di € 85.86 IVA compresa per i n. 5 utenti degli appartamenti per 365 giorni, comprensiva di tutti i costi relativi all’assistenza prestata.
- retta giornaliera di € 105.76 IVA compresa per i n. 5 utenti della “residenza a bassa intensità assistenziale a carattere comunitario” per 365 giorni, comprensiva di tutti i costi relativi all’assistenza prestata.

I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda, in quanto il costo derivante dalla permanenza in struttura di residenti in altre Aziende verrà direttamente fatturato dal Consorzio all’Azienda di residenza dei medesimi.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza e quelle in cui dovrà essere conservato il posto letto degli utenti come da specifica indicazione del Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UF Salute Mentale Adulti Empoli. In quest’ultimo caso dalla retta giornaliera verrà detratto il costo del vitto.

L'Azienda e la SdS si intendono esonerate da ogni obbligo nei confronti del Consorzio per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato. Il Consorzio concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda e la S.d.S.

L'utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda e la S.d.S, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti è pertinenza delle stesse, che valuteranno la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del presente contratto.

#### **ART. 4 - REVISIONE COSTI DELLA RETTA**

In linea generale la revisione prezzi potrà operare su due livelli:

a) con riferimento a "costi personale", riconoscendo al costo del personale gli eventuali adeguamenti derivanti dal CCNL delle Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali e integrativi territoriali per la Regione Toscana;

b) con riferimento agli altri costi diversi dal personale e dai costi generali, operando dal secondo anno di durata del contratto, sulla base della variazione ISTAT accertata nell'esercizio precedente, secondo le procedure utilizzate dal Dipartimento "Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione" dell'Azienda.

Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente). Il costo dell'affitto sarà rivalutato nella misura del 75% dell'incremento ISTAT accertato come sopra specificato.

E' comunque prevista un'istruttoria da parte dell'Azienda e della S.d.S al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi concordati con il presente atto, oltre ad una puntuale verifica del rispetto di tutti gli istituti contrattuali sulla base dei quali sono stati determinati i costi orari per le varie figure professionali impegnate nella gestione della struttura.

La rivalutazione dei costi di cui ai punti a) e b) del presente articolo si attiva comunque dietro istanza da parte del Consorzio.

Il Consorzio si impegna ad applicare agli operatori individuati, le retribuzioni o equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.

#### **ART. 5 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA**

In esecuzione di quanto previsto all' art. 33 del DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza ....", la retta sarà suddivisa per il 40% a carico dell'Azienda USL Toscana Centro e per il 60% a carico della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Pertanto le rette risulteranno così suddivise:

- n.5 posti letto in appartamento - € 34,34 IVA inclusa a carico del bilancio di parte sanitaria dell'Azienda USL di residenza dell'assistito, € 51,52 IVA inclusa a carico del comune di residenza o dell'utente;
- n.5 posti letto in residenza - € 42,30 IVA inclusa a carico del bilancio di parte sanitaria dell'Azienda USL di residenza dell'assistito, € 63,46 IVA inclusa a carico del comune di residenza o dell'utente.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO**

I posti oggetto del presente accordo sono riservati ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda, in via prioritaria a utenti della Zona Distretto Empolese Valdarno Valdelsa; qualora non utilizzati, i posti possono essere messi a disposizione di utenti delle altre Zone dell'Azienda USL Toscana Centro.

Qualora nella struttura vi fossero posti disponibili non ricoperti da utenti inviati dai servizi dell'Azienda, il Consorzio potrà inoltrare all'Azienda stessa richiesta formale di interesse alla copertura di tali posti liberi. L'Azienda, nella persona del Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari, sentito il Servizio Sociale, entro 4 giorni dal ricevimento di tale richiesta è tenuta a dare formale risposta. In caso di risposta positiva, l'Azienda si impegna a coprire il posto entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio della risposta. Qualora dalla risposta risultasse che l'Azienda/S.d.S non è interessata alla copertura del posto con utenti residenti nel proprio territorio, il Consorzio è automaticamente autorizzato ad accogliere utenti provenienti da altri territori della Regione Toscana o da altre Regioni.

L'accesso è subordinato:

- alla predisposizione di un progetto terapeutico da parte dei medici del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda, in accordo con il Servizio Sociale di zona o in alternativa dal Servizio Psichiatrico dell'Azienda USL di residenza dell'assistito, qualora ricorra l'eventualità prevista al precedente comma; il progetto terapeutico deve contenere la diagnosi che dà luogo alla richiesta di trattamento stesso ed il periodo autorizzato;

- al rilascio di autorizzazione amministrativa, a seguito di progetto terapeutico predisposto dal servizio psichiatrico di concerto con il Servizio Sociale, a cura del competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Tale autorizzazione dovrà contenere le indicazioni per la ripartizione dell'onere per il pagamento della retta.

Una volta rilasciata l'autorizzazione amministrativa, l'inserimento in struttura o nel gruppo appartamento deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l'utente è inserito in struttura.

Ai fini della verifica della disponibilità dei posti, del monitoraggio della lista d'attesa e della compatibilità dei vari inserimenti che verranno proposti, tutte le ammissioni presso la Struttura in questione devono essere validate dal personale medico individuato dall'Azienda USL Toscana Centro, di concerto con il Servizio Sociale.

Il Consorzio non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.

Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi dell'Azienda che hanno richiesto il trattamento, effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento, la durata del quale non potrà superare i due anni. Tale termine è vincolante anche per gli utenti provenienti da altre Aziende della Toscana o di altre Regioni.

#### **ART. 7 - DIMISSIONI E TRASFERIMENTI**

Il Consorzio deve notificare all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito, all'Azienda e alla S.d.S, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

#### **ART. 8 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE**

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, il Consorzio garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la sicurezza dei locali sono a carico del Consorzio che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La AUSL per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio si avvale della commissione Multidisciplinare di cui alla L.R 41/05 e s.m.i.

La A.USL e la S.d.S inoltre, si riservano, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

#### **ART. 10 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

Il Consorzio procederà alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dall'Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del Consorzio o suo delegato, al Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda di cui al successivo art. 21, che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata tale validazione, il Consorzio potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome, Comune di residenza;
- comune di residenza anagrafica dell'utente,
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- giorni di effettiva presenza e retta applicata,
- data di ingresso e data delle dimissioni.

Per quanto riguarda gli utenti residenti nell'Azienda USL Toscana Centro le fatture dovranno essere inviate all'Azienda per la parte sanitaria, e alla Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa per quanto riguarda la parte sociale, secondo la suddivisione degli importi indicata all'art. 5. Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende dovranno essere inviate direttamente alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Consorzio provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettroniche relative agli utenti residenti nell'Azienda USL Toscana Centro dovranno essere indirizzate per la parte sanitaria al codice univoco identificativo dell'Azienda che è BGAYDC, mentre per la parte sociale al codice univoco identificativo della Società della Salute che è VGH7N7. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

Il Consorzio si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda e la S.d.S. provvederanno, purché sia stato rispettato dal Consorzio quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Consorzio, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda e la S.d.S. accettano l'eventuale cessione da parte del Consorzio dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e si impegnano a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che il Consorzio rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda e della S.d.S. delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

## **ART. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Consorzio si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda e la S.d.S., ai fini del pagamento delle competenze dovute al Consorzio, acquisiranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Consorzio risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

## **ART. 12 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro e dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nel presente accordo nelle modalità previste all'art. 6.

## **ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE**

### **1. Inadempienze e penali.**

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda e la S.d.S. sono tenute a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Consorzio dovranno essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda/S.d.S, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Consorzio per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda e della S.d.S. a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Consorzio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda e la S.d.S. si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

### **2. Sospensione**

L'Azienda e la S.d.S. si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora sia accertato il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a

sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

### **3. Recesso**

Qualora il Consorzio intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda e alla S.d.S. tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda e la S.d.S. possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Consorzio da parte dell'Azienda/S.d.S.

### **4. Risoluzione**

L'Azienda e la S.d.S. possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda/S.d.S., per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda e con la S.d.S..

### **5. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità del Consorzio;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

### **ART. 14 - PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", **allegato A.1.**

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Consorzio di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

### **ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE**

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dal Consorzio con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda e la S.d.S. da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

### **ART. 16 - INCOMPATIBILITA'**

Il Consorzio si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda e della S.d.S. che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

#### **ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Consorzio è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 19 - DECORRENZA**

Le parti convengono che il presente accordo ha validità 24 mesi a decorrere dal 01.01.2023.

Nelle more della sottoscrizione dell'accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel medesimo contratto, nel periodo intercorrente tra il 01.03.2022 e la data di sottoscrizione.

Alla scadenza dei 24 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi. Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 "Budget e tariffe di riferimento" del presente accordo contrattuale, in particolare per quanto concerne la definizione dei tetti di spesa.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

#### **ART. 20 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale – Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UF Salute Mentale Adulti Empoli Dr. Dario Bizzarri;
- il Responsabile per il Servizio Sociale della SdS Empolese-Valdarno-Valdelsa nella figura della P.O. Area Adulti e Contrasto alla povertà, Dott.ssa Barbara Biagini
- per il Consorzio: il Responsabile della convenzione nella figura del Referente per le Cooperative di tipo A, Dott.ssa Fiorella Alunni.

#### **ART. 21 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente contratto, che consta di n. 10 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Consorzio Astir

Il Legale Rappresentante

Dr. Claudio Martini

*(firmato digitalmente)*

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

*(firmato digitalmente)*

Per la S.d.S Empolese Valdarno Valdelsa

Il Direttore

Dott. Franco Doni

*(firmato digitalmente)*

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**TRA**

**l'Azienda USL Toscana Centro**, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "Azienda" o "Titolare del trattamento",

**E**

**la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa**, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale e Partita 91014920507, con sede legale in Empoli (FI), Via dei Cappuccini n. 79, nella persona del Dott. Franco Doni, non in proprio, ma nella sua

qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS,

**E**

**Il Consorzio ASTIR s.c.s. – Consorzio di Cooperative sociali**, di seguito denominato Consorzio, con sede legale in Prato, Via Nazario Sauro n. 11, codice fiscale e partita IVA 01676060971, iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione C, con decreto regionale n. 53 del 7 febbraio 1995, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Claudio Martini, , domiciliato per la carica presso la sede di ASTIR, di seguito anche come "Impresa" o "Responsabile del trattamento",

congiuntamente anche come le "Parti"

**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda la SdS e l'Impresa sottoscrivono contestualmente l'accordo contrattuale per la gestione della struttura residenziale "LA CASA DI MAGDALA" di Vinci, periodo di validità 24 mesi dal 01/01/2023 con successiva possibilità di procedere annualmente al rinnovo;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato all'Impresa lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nel contratto sopra specificato, che si richiama espressamente, e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

### **NOMINA**

- in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), il Consorzio ASTIR s.c.s. – Consorzio di Cooperative sociali RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di gestione della struttura residenziale "LA CASA DI MAGDALA" di Vinci.

#### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto.

#### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;

### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013<sup>1</sup> che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

---

1

[http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

#### **Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

#### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

#### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;

- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;

- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;

- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;

- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;

- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

## **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

## **Articolo 18 – Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;

- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

#### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

#### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

#### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

L'anno duemilaventini (2020) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

p. Azienda USL Toscana Centro \_\_\_\_\_

p. Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa \_\_\_\_\_

p. Consorzio ASTIR s.c.s. il Rappresentante legale \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE RETTA ANNUA 2023-2024								
A.1 TOTALE APPARTAMENTO 5 POSTI LETTO								
Figura Professionale	POSTO ORARIO CCNL 2020	Inquadram. contratto di lavoro	Media ore giorno	Ore annue	Importo annuo 5 ospiti (esclusa Iva)	IVA 5%	IMPONIBILE + IVA	Importo pro capite pro-die (con Iva al 5%)
Direttore di Struttura 24H/MESE	35,00	D2	0,80	170,00	5.950,00	297,50	6.247,50	3,42
Educatore Professionale (4h fascia mattutina lu,ma,me,ve,sa)	20,22	D2	4,00	469,26	9.488,44	474,42	9.962,86	5,46
Educatore Professionale ( 4h fascia pomeridiana lu,ma,me,gio)	20,22	D2	4,00	469,26	9.488,44	474,42	9.962,86	5,46
Educatore Professionale ( 4h fascia pomeridiana DOM)	23,16	D2	4,00	94,00	2.177,04	108,85	2.285,89	1,25
OSS ( 4h fascia mattutina lu, ma,mer,gio,ven)	18,57	C2	4,00	364,98	6.777,68	338,88	7.116,56	3,90
OSS ( 4H fascia mattutina DOM)	21,27	C2	4,00	73,00	1.552,62	77,63	1.630,26	0,89
OSS (4H fascia pomeridiana lun, merc, gio, ven, sab)	18,57	C2	4,00	364,98	6.777,68	338,88	7.116,56	3,90
OSS aumento 1 h settimana (come sopra)	18,57	C2		18,20	337,97	16,90	354,87	0,19
OSS (22,00-4,30 DA LUN A SAB 6,5H)	20,70	C2	6,50	712,00	14.738,40	736,92	15.475,32	8,48
OSS (22,00-4,30 6,5H DOM)	23,71	C2	6,50	119,00	2.821,49	141,07	2.962,56	1,62
Pulizie Lavanderia/AUSILIARIO (158H MENSILI)	15,72	A1		950,00	14.934,00	746,70	15.680,70	8,59
Amministrazione (260 H/ANNO)	19,13	D1	0,36	130,00	2.486,90	124,35	2.611,25	1,43
					<b>77.530,66</b>	<b>3.876,53</b>	<b>81.407,19</b>	<b>44,61</b>
costi generali: 4,5% su costo del personale					3.488,88	17,44	3.506,32	1,92
<b>Costo del personale</b>					<b>81.019,54</b>	<b>3.893,97</b>	<b>84.913,51</b>	<b>46,53</b>
Altri costi	costo unitario	Importo annuo 5 ospiti (esclusa Iva)	IVA 5%	IMPONIBILE + IVA	Importo pro capite pro-die (con Iva al 5%)			
VITTO	10,85	19.801,25	990,06	20.791,31	11,39			
UTENZE+rifiuti e rifiuti speciali		9.000,00	450,00	9.450,00	5,18			
AUTOMEZZI (incluso ammort., assicuraz., aumento carb)		4.500,00	225,00	4.725,00	2,59			
AFFITTO		17.500,00	875,00	18.375,00	10,07			
Manutenzioni		5.000,00	250,00	5.250,00	2,88			
canoni - computer ecc		1.750,00	87,50	1.837,50	1,01			
materiali primo soccorso		500,00	25,00	525,00	0,29			
materiali consumo e pulizie		4.500,00	225,00	4.725,00	2,59			
privacy		365,00	18,25	383,25	0,21			
accreditamento		1.085,50	54,28	1.139,78	0,62			
assicurazioni varie		2.500,00	125,00	2.625,00	1,44			
rspp		1.500,00	75,00	1.575,00	0,86			
qualità		365,00	18,25	383,25	0,21			
<b>Totale altri costi</b>		<b>68.366,75</b>	<b>3.418,34</b>	<b>71.785,09</b>	<b>39,33</b>			
<b>Importo annuo costo del personale più altri costi</b>		<b>149.386,29</b>	<b>7.312,31</b>	<b>156.698,60</b>	<b>85,86</b>		Assenza con conservazione posto	74,47
				a carico ASL	<b>34,34</b>			
				a carico SdS	<b>51,52</b>			

**DETERMINAZIONE RETTA ANNUA 2023-2024**

**A.2 TOTALE RESIDENZA 5 POSTI LETTO**

Figura Professionale	COSTO ORARIO CCNL 2020	Inquadam. contratto di lavoro	Media ore giorno	Ore annue	importo annuo 5 ospiti (esclusa Iva)	IVA 5%	IMPONIBILE + IVA	importo pro capite pro-die (con Iva al 5%)
Direttore di Struttura 24H/MESE	35,00	D2	0,80	170,00	5.950,00	297,50	6.247,50	3,42
Educatore Professionale (4h lu,ma, me,ve,sa 9.00-13.00)	20,22	D2	4,00	573,54	11.596,98	579,85	12.176,83	6,67
Educatore Professionale (15.30-19.30 4h lu, ma,me,gio)	20,22	D2	4,00	573,54	11.596,98	579,85	12.176,83	6,67
Educatore Professionale (15.30-19.30 4h domenica)	23,16	D2	4,00	114,71	2.656,64	132,83	2.789,47	1,53
OSS (8.30-12.30 4h lu, ma,mer,gio,ven)	18,57	C2	4,00	677,82	12.587,12	629,36	13.216,47	7,24
OSS (8.30-12.30 4H DOM)	21,27	C2	4,00	135,56	2.883,45	144,17	3.027,62	1,66
OSS (15.30-19.30 4H LUN. MER.GIOV.VEN. SAB)	18,57	C2	4,00	677,82	12.587,12	629,36	13.216,47	7,24
OSS aumento 1 h settimana (come sopra)	18,57	C2		33,80	627,67	31,38	659,05	0,36
OSS (22.00-4.30 DA LUN A SAB 6.5H)	20,70	C2	6,50	1.321,75	27.360,20	1.368,01	28.728,21	15,74
OSS (22.00-4.30 6.5H DOM)	23,71	C2	6,50	220,29	5.223,11	261,16	5.484,27	3,01
Pulizie Lavanderia/AUSILIARIO (130H MENSILI)	15,72	A1		949,98	14.933,69	746,68	15.680,37	8,59
Amministrazione (260 H/ANNO)	19,13	D1	0,36	130,00	2.486,90	124,35	2.611,25	1,43
					<b>110.489,84</b>	<b>5.524,49</b>	<b>116.014,34</b>	<b>63,57</b>
costi generali: 4,5% su costo del personale					4.972,04	248,60	5.220,65	2,86
<b>Costo del personale</b>					<b>115.461,89</b>	<b>5.773,09</b>	<b>121.234,98</b>	<b>66,43</b>
Altri costi	costo unitario	Importo annuo 5 ospiti (esclusa Iva)	IVA 5%	IMPONIBILE + IVA	Importo pro capite pro-die (con Iva al 5%)			
VITTO	10,85	19.801,25	990,06	20.791,31	11,39			
UTENZE+rifiuti e rifiuti speciali		9.000,00	450,00	9.450,00	5,18			
AUTOMEZZI (incluso ammort., assicuraz., aumento carb)		4.500,00	225,00	4.725,00	2,59			
AFFITTO		17.500,00	875,00	18.375,00	10,07			
Manutenzioni		5.000,00	250,00	5.250,00	2,88			
canoni - computer ecc		1.750,00	87,50	1.837,50	1,01			
materiali primo soccorso		500,00	25,00	525,00	0,29			
materiali consumo e pulizie		4.500,00	225,00	4.725,00	2,59			
privacy		365,00	18,25	383,25	0,21			
accreditamento		1.085,50	54,28	1.139,78	0,62			
assicurazioni varie		2.500,00	125,00	2.625,00	1,44			
rspp		1.500,00	75,00	1.575,00	0,86			
qualità		365,00	18,25	383,25	0,21			
<b>Totale altri costi</b>		<b>68.366,75</b>	<b>3.418,34</b>	<b>71.785,09</b>	<b>39,33</b>			
<b>Importo annuo costo del personale più altri costi</b>		<b>183.828,64</b>	<b>9.191,43</b>	<b>193.020,07</b>	<b>105,76</b>		Assenza con conservazione posto	94,37
				a carico ASL	<b>42,30</b>			
				a carico SdS	<b>63,46</b>			